

ALLEGATO “A2” PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE
STABILIMENTO: “BENFANTE S.P.A.” - C.I. 6174/0263

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nello stabilimento sono presenti i seguenti impianti/attività e relativi punti che generano emissioni diffuse:

- E1 (aspirazione derivante da cappe)
- E.D.1 (Lati aperti capannone – campate lati nord, est ed ovest)

PRESCRIZIONI GENERALI DI STABILIMENTO:

- Le lavorazioni devono essere realizzate in modo tale da garantire, in ogni fase di lavorazione, il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione; le operazioni devono essere esclusivamente effettuate tramite gli impianti oggetto della presente autorizzazione, le cui caratteristiche tecniche sono state descritte nella documentazione tecnica allegata nell'istanza, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto.
- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro, previo eventuale trattamento.
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
- L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'Allegato A1 “Quadro riassuntivo delle emissioni”.
- I valori limite di emissione fissati nell'Allegato A1 “Quadro riassuntivo delle emissioni” rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati; la ditta nell'esercizio delle fasi lavorative, dovrà adottare accorgimenti tecnici adeguati alle migliori tecnologie in essere, atti ad evitare o comunque ridurre alla “normale tollerabilità” la formazione di emissioni diffuse e di odori ai sensi dell'art. 844 c.c. e, qualora tale soglia venga superata, l'azienda dovrà sottoporre all' Ente competente per l'approvazione, apposito piano finalizzato ad assicurarne il contenimento.
- L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, le condizioni operative di cui al punto precedente, nonché il rispetto dei limiti di emissione espressi in concentrazione (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo), che rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie (come riportato nell'Allegato A1 al presente atto).
- Le concentrazioni individuate al citato Allegato A1 devono essere rispettate immediatamente a valle del sistema localizzato di captazione degli effluenti e relativo eventuale sistema di abbattimento e, quindi, prima di ogni eventuale immissione degli effluenti medesimi in condotte generali di aspirazione o di emissione.
- I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti derivanti dalle emissioni convogliate devono essere provvisti di idonei punti di prelievo (dotati di opportuna chiusura), collocati in modo adeguato per consentire un corretto campionamento degli effluenti. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
- L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.
- Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
- Al fine di favorire la dispersione delle emissioni convogliate, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

- Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
- La ditta dovrà garantire la manutenzione finalizzata ad una perfetta efficienza ed integrità le reti microforate in PVC installate presso i lati aperti del capannone provvedendo, in caso di rottura o inefficienza, ad una repentina sostituzione delle stesse
- Gli automezzi in transito in entrata e in uscita dalla stabilimento dovranno essere telonati onde evitare il sollevamento di polveri durante il tragitto.
- Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
 - a) MANUTENZIONE PARZIALE (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche): da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale
 - b) MANUTENZIONE TOTALE: da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dai costruttori degli impianti (libretto d'uso e manutenzione) e comunque con frequenza almeno semestrale.

Dovranno essere, in ogni caso, assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc...) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

- Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare: la data di effettuazione, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.), la descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.
- Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dello stabilimento così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché quelli periodici dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, della data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. e al Sindaco entro 60 giorni dalla data del campionamento e dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- Le verifiche successive agli autocontrolli iniziali dovranno essere effettuate con cadenza indicata nell'Allegato 3, per ciascuno dei punti di emissione in esso specificati.
- Le modalità ed i metodi di campionamento e di analisi dovranno essere individuati tra quelli elencati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. salvo diverse indicazioni contenute nel presente allegato.
- La metodologia di cui sopra, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, nonché i riferimenti tecnici finalizzati all'individuazione dei piani di misura e dei punti di campionamento e della realizzazione della postazione di prelievo, dovranno essere conformi a quanto previsto all'interno del documento "Campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera: aspetti operativi ed indicazioni di minima" redatto da ARPA Piemonte e reperibile sul Sito Istituzionale della Provincia di Alessandria al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=news&idbl=55&id=3634&fl=singola>

- Nel caso in cui all'interno del citato documento non siano presenti le informazioni relative alla tipologia di indagini da svolgere, la ditta dovrà concordare le stesse con ARPA e dovrà trasmettere al Servizio scrivente la relativa ai metodi concordati contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti/attività autorizzati nello stabilimento; tale comunicazione costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo.
- Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
- La Ditta, nell'esercizio delle fasi lavorative, dovrà adottare accorgimenti tecnici adeguati alle migliori tecnologie in essere, atti ad evitare o comunque ridurre alla "normale tollerabilità" la formazione di polveri e di odori ai sensi dell'art. 844 c.c.; qualora venga accertato dagli Enti competenti al controllo, il superamento di tale soglia, l'azienda dovrà sottoporre alla Provincia di Alessandria per l'approvazione, apposito piano finalizzato ad assicurarne il contenimento.
- L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle misure indicate nel presente allegato; il mancato rispetto di una o più prescrizioni

comporta, l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, previa comunicazione agli Enti competenti al controllo.

- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (misure da adottarsi: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).
- Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dello stabilimento così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
- Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di ulteriori misure di prevenzione oltre a quelle sopra indicate.
- La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Servizio Energia e Tutela e Qualità dell'Aria, eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.
- La ditta deve verificare e osservare il rispetto della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori ed in tema di prevenzione degli infortuni di lavoro.